



Roma,

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000003409/AG
Oggetto: “Coronavirus - Decreto “Cura Italia”: art. 63 “Premio ai i lavoratori dipendenti” –
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 17/E del 31.3.2020 - Istituzione codici tributo
Circolare n. 12117
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
**“Premio ai i lavoratori dipendenti”: istituzione codici tributo da parte dell’Agenzia delle
entrate - Risoluzione n. 17/E del 31.3.2020.**

Riferimenti: DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese (G.U. n.70 del 17.3.2020).
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 17/E del 31.3.2020.

Si fa seguito e riferimento alla circolare federale n. 12099 dell’1.4.2020, per fornire indicazioni operative in merito all’art. 63 del DL n. 18/2020 (“Cura Italia”), relativo alla previsione di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che verrà corrisposto dal mese di aprile, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavori nel mese di marzo 2020.

Al riguardo, si comunica che l’Agenzia delle Entrate, per consentire il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta (e quindi dei datori di lavoro) del suddetto premio di 100 euro, ha individuato, con la Risoluzione n. 17/E/2020 del 31.3.2020, i codici tributo da inserire nei modelli F24 “ordinari” ed F24 EP “enti pubblici”.

In particolare, per il recupero tramite F24 “ordinario” è stato istituito il codice tributo “1699”, mentre per quello tramite F24 EP “enti pubblici” è stato istituito il codice tributo “169E”. Tutti e due i codici riportano come denominazione: “*Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020*”.

In sede di compilazione del modello F24 “ordinario”, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”. Nei campi “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” e “*anno*”

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “*00MM*” e “*AAAA*”.

In sede di compilazione del modello F24 EP “enti pubblici”, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “*Erario*” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “*importi a credito compensati*”. Nei campi “*riferimento A*” e “*riferimento B*” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “*00MM*” e “*AAAA*”.

La risoluzione rammenta, infine, che ai fini del recupero in compensazione degli importi, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1